

**REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE E
DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
LAUREA TRIENNALE IN
ECONOMIA MERCATI E SVILUPPO (L33)**

Art. 1 - Considerazioni generali

Per il conseguimento della Laurea triennale in Economia, Mercati e Sviluppo, lo studente, dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività formative autonomamente scelte, e dopo aver acquisito i crediti per le altre attività formative (laboratori e/o tirocini formativi), deve superare una prova finale il cui obiettivo è quello di valutare la capacità di applicare correttamente il ragionamento economico e la strumentazione metodologica e professionale appresi durante il percorso di studi.

Art. 2 – Prova finale

1. La prova finale, che prevede l'attribuzione di 3 CFU, consiste nell'approvazione da parte del relatore di un elaborato scritto su un tema specifico attinente uno degli insegnamenti del corso di Laurea. L'oggetto della dissertazione dovrà essere concordato dallo studente con il docente designato come relatore.
2. L'elaborato non deve superare 50 pagine, esclusi grafici e tabelle, e deve essere consegnato con congruo anticipo ed approvato dal relatore. Lo stesso relatore può proporre al Presidente del Corso di Laurea, che si riserva ogni valutazione in merito, una formulazione motivata in deroga.
3. Dopo la verbalizzazione della prova finale lo studente deve consegnare (presso la segreteria studenti), entro la scadenza stabilita, copia dell'elaborato di cui al comma 2 in formato elettronico, unitamente ad una copia del frontespizio recante la firma del relatore. Eventuali ritardi nella consegna della tesi potranno essere autorizzati dal Presidente del Corso di Laurea solo previa richiesta, motivata, da parte del relatore.
4. La discussione dell'elaborato avviene di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento competente, la cui composizione è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo (art. 37).
5. La prova finale e l'elaborato possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione

degli stessi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente. In ogni caso l'elaborato redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da un'adeguata sintesi in lingua italiana.

6. La *Commissione di Laurea* è composta di norma da sette componenti, e comunque non meno di cinque, nominati dal Direttore del Dipartimento. La Commissione di Laurea, acquisita la documentazione relativa ai *curricula* dei candidati e attribuito il voto di Laurea espresso in centodecimi secondo le modalità di cui al successivo art. 3, procede alla proclamazione.

Art. 3 – Determinazione del voto finale di Laurea

1. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata dei voti degli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 2;
 - b. del voto conseguito nella prova finale, determinato sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3;
 - c. dell'eventuale "integrazione per le lodi" ricevute negli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 4;
 - d. dalla valutazione della carriera;

approssimando il valore della somma così ottenuta all'intero superiore, qualora il primo numero dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, all'intero inferiore negli altri casi.

Nel caso in cui la somma delle componenti a), b), c) e d) risulti pari o superiore a 110/110 e lo studente consegua il punteggio massimo previsto per la prova finale, la *Commissione di Laurea* all'unanimità potrà concedere la lode.

2. La media ponderata (MP) dei voti (v_i) degli esami sostenuti, pesati con i relativi crediti (c_i), è rapportata a centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = \left(\frac{\sum_i v_i c_i}{\sum_i c_i} \right) 110/30$$

Concorrono alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, pesati con i relativi crediti (CFU), purché preventivamente incluse nel piano di studio approvato e purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall'ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative autonomamente scelte nei cui

accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

3. La votazione relativa alla prova finale, espressa in centodecimi, dovrà essere formulata tenendo conto sia della qualità dell'elaborato presentato, sia della capacità del candidato di esporre gli argomenti trattati avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l'intero percorso formativo universitario. La Commissione potrà attribuire per la prova finale un punteggio massimo di 6 punti.
4. L'integrazione per le lodi, espressa in centodecimi, viene determinata attribuendo 0,4 punti per ogni lode ricevuta negli esami sostenuti, entro il limite massimo di 2 punti.
5. L'integrazione per la carriera viene determinata entro il limite massimo di 3 punti in riferimento al *curriculum* accademico dello studente.

Art. 4 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al Regolamento di Ateneo e alle norme di legge in materia.